

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 4-4100

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2021.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento medesimo";
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, "gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente";
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 4-2128 del 23 ottobre 2020 si è stabilito, tra l'altro, "che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi Enti gestori per l'anno 2020, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00", specificando "che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2019";
- con la stessa succitata deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che la quota di cui trattasi "deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi Enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2021";

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-3061 del 9 aprile 2021 è stato stabilito in via straordinaria, a parziale modifica di quanto stabilito dalla succitata D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020, stante il perdurare delle limitazioni e difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica presente in Italia e nella Regione Piemonte:

1) di prorogare al 30 settembre 2021 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita con D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, in deroga eccezionale al diverso termine di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, per l'anno 2020 e alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 29 ottobre 2021, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che:

- occorre provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2021;

- è opportuno, anche alla luce delle non ancora esaurite conseguenze, anche sul piano economico, della situazione di emergenza creatasi nella Regione Piemonte in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 e al fine di non creare situazioni di potenziale disagio agli assegnatari mutando i criteri ormai consolidati di definizione della quota minima:

a) di mantenere per l'anno 2021 la quota minima annua già stabilita per i precedenti esercizi, a far data dall'anno 2012 (D.G.R. n. 20-3208 del 30.12.2011, D.G.R. n. 93-6295 del 2.8.2013, D.G.R. n. 21-796 del 22.12.2014, D.G.R. n. 52-2662 del 21.12.2015, D.G.R. n. 32-4506 del 29.12.2016, D.G.R. n. 48-6240 del 22.12.2017, D.G.R. n. 45-8099 del 14.12.2018, D.G.R. n. 4-2128 del 23.10.2020), pari al 14 per cento del reddito annuo e, comunque, non inferiore a 480 euro;

b) di indicare nel 30 aprile 2022 il termine per il pagamento della quota minima per l'esercizio 2021, al fine di mantenerlo allineato con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R;

- è inoltre necessario, al fine di garantire una corretta e uniforme attuazione del presente atto sul territorio regionale, fornire agli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale i seguenti indirizzi e precisazioni:

a) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2021 è di € 6.360,36 (pari al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale per lo stesso anno, stabilito con determinazione dirigenziale n. 1249 del 26 ottobre 2020 in € 21.201,19). La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una dichiarazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2022. Ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

b) al fine di garantire la possibilità di riconoscimento della condizione di moroso incolpevole ai soggetti più fragili, che manifestano difficoltà a presentare autonomamente la relativa

documentazione, gli enti gestori accolgono le richieste presentate da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi di servizi) in nome e per conto degli assegnatari oggettivamente impossibilitati a farlo.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2021 secondo quanto sopra riportato.

Informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2020;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2022;

3) di fornire agli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale i seguenti indirizzi e precisazioni:

a) il limite ISEE per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole per l'anno 2021 è di € 6.360,36 (pari al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale per lo stesso anno, stabilito con determinazione dirigenziale n. 1249 del 26 ottobre 2020 in € 21.201,19). La verifica del rispetto di detto limite va effettuata rispetto ad una dichiarazione ISEE presentata dal richiedente con validità in corso per l'anno 2022. Ai sensi delle vigenti disposizioni statali in materia, è facoltà del richiedente presentare nei casi previsti una dichiarazione di ISEE corrente;

b) al fine di garantire la possibilità di riconoscimento della condizione di moroso incolpevole ai soggetti più fragili, che manifestano difficoltà a presentare autonomamente la relativa documentazione, gli enti gestori accolgono le richieste presentate da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi di servizi) in nome e per conto degli assegnatari oggettivamente impossibilitati a farlo;

c) gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale devono informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)